

Tribunale di Teramo – Sezione civile – Sentenza 25 maggio 2021 n. 524

TRIBUNALE DI TERAMO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 4506 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015 posta in deliberazione all'udienza del 12 maggio 2021 e vertente

tra

DE.GI.,

rappresentata e difesa dall'avv. Pa.Ca., giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Teramo;

PARTE ATTRICE

e

COMUNE DI GIULIANOVA, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso dagli avv.ti Ro.Da.De. e Fr.Da., giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Teramo presso lo studio dell'avv. Ma.Di.;

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: responsabilità da cose in custodia.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.

Con atto di citazione regolarmente notificato De.Gi. ha convenuto in giudizio il Comune di Giulianova, esponendo che:

- intorno alle ore 20:50 del 7 ottobre 2013, in compagnia di una sua amica, stava percorrendo a piedi via (...) di Giulianova-Paese per recarsi ad una funzione religiosa allorché, giunta all'altezza della chiesa di S. Antonio, era precipitata all'interno di un tombino fognario comunale che, lasciato in quell'ora notturna privo di coperchio, senza alcuna segnalazione e sprovvisto di protezione, si era

nel frangente tramutato in una imprevedibile insidia-trabocchetto completamente invisibile agli occhi dei passanti;

- dopo un primo soccorso prestato dall'amica, erano intervenuti i Carabinieri di Giulianova i quali, già in perlustrazione nel centro storico, avevano raccolto nella immediatezza dell'evento i dati occorrenti alla identificazione dell'attrice e alla rappresentazione dello stato dei luoghi teatro del sinistro così come risulta dal verbale di "Annotazioni di Polizia Giudiziaria", prodotto in atti;

- che immediatamente dopo era stata trasportata in ospedale a cura di personale della Croce Rossa di Giulianova ove i sanitari di turno, diagnosticato al momento un "trauma contusivo bacino, anca destra, caviglia destra, oltre a contusione del ginocchio e del collo piede destro", previa prognosi di guarigione di giorni 15 avevano richiesto specifici esami strumentali, all'esito dei quali era stata formulata una diagnosi "trauma contusivo lacero, ginocchio e collopiede dx" "esiti di frattura anello otturazione dx" ed una prognosi "di giorni 20 e prescrizioni terapeutiche"; - che solo in data 9 dicembre 2013 era stata dichiarata guarita, con postumi permanenti poi quantificati nella misura del 9%, ed un periodo di inabilità di giorni 70;

- che la responsabilità di quanto accaduto era imputarsi al Comune di Giulianova per omessa manutenzione della strada pubblica, e che si era rivelato vano ogni tentativo di risolvere la controversia in via transattiva.

Svolte tali premesse, parte attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare che l'incidente de quo è avvenuto per fatto e colpa esclusivi del convenuto Comune di Giulianova e, per l'effetto

A - condannarlo a risarcire all'attrice tutti i danni dalla medesima patiti per effetto ed in conseguenza del sinistro de quo, nessuno escluso, ed al titolo meglio specificato nella prefata tabella di calcolo, mediante pagamento della complessiva somma di Euro 23.365 (ovvero di quella che risulterà di giustizia) oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge;

B - condannarlo al pagamento delle spese di lite."

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14 marzo 2016, si è costituito in giudizio il Comune di Giulianova, contestando la domanda attorea e chiedendone l'integrale rigetto.

Segnatamente, il Comune convenuto ha evidenziato che il coperchio del tombino si era spostato a causa della forte pioggia e che, in ogni caso, i danni occorsi all'attrice erano da imputarsi esclusivamente alla distrazione ed imprudenza della stessa.

La causa è stata istruita a mezzo di prove testimoniali nonché mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale e all'udienza del 12 maggio 2021 è stata assunta in decisione, sulle conclusioni contestualmente declinate dalle parti, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., stante l'espressa rinuncia formulata in tal senso dai difensori delle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è fondata e come tale merita accoglimento.

Non sussistono dubbi in ordine alla dinamica dell'incidente occorso a De.Gi., all'esito dell'istruttoria svolta e non essendovi contestazione sul punto.

All'udienza del 20 settembre 2017 è stato ascoltato il teste (...), la quale ha confermato la circostanza di cui al capitolo n. 1 della seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. depositata dal difensore di parte attrice (vero che intorno alle ore 20:50 del 07/10/2013 lei, in compagnia dell'attrice, stava percorrendo a piedi via (...) di Giulianova - Paese per recarsi ad una funzione religiosa allorché, giunta all'altezza della chiesa di S.An., la (...) precipitava all'interno di un tombino fognario comunale lasciato in quell'ora notturna privo di coperchio, senza la benché minima segnalazione e sprovvisto anche di ogni sia pur approssimativa forma di protezione?), specificando che "la signora è precipitata con la gamba dentro al tombino. Preciso che dopo la caduta abbiamo notato che il coperchio era proprio spostato e si trovava sempre sulla strada, oltre il predetto tombino".

La dinamica dell'incidente e la presenza di (...) al momento della caduta risultano confermate, poi, anche nella annotazione di Polizia Giudiziaria redatta dai Carabinieri di Giulianova, nella quale si dà atto che "alle ore 20.55 circa del 7.10.2013 mentre effettuavamo normale servizio di prevenzione, arrivati all'altezza di via Del Popolo, angolo via (...) di Giulianova, veniva richiesto il nostro intervento da alcune persone che erano in via (...). Immediatamente vedevamo una persona anziana di sesso femminile seduta a terra accanto al tombino, dolorante alla gamba destra, che veniva identificata in De.Gi., nata (...) il 7.4.1941, e domiciliata in Giulianova alla via (...), che a loro dire era caduta dentro il tombino ivi presente in quella via all'altezza del civico 26 e 28, che, come da noi constatato alzato e spostato probabilmente dalla forte pioggia. Sul posto identificavamo anche la sig.ra (...) nata ad Ascoli Piceno il 5.11.1959 e residente a Giulianova in via (...) quale testimone dei fatti, in quanto era di fianco alla signora nel momento dell'incidente. A questo punto interveniva personale della Croce Rossa di Giulianova per le cure del caso e la trasportavamo presso l'ospedale di Giulianova".

Alla luce di tali quanto osservato, deve ritenersi che (...) sia effettivamente caduta nel tombino collocato in via (...) in Giulianova, rimasto senza coperchio per motivi allo stato sconosciuti, sicché si rende necessario - a questo punto - verificare se possa essere ascritta all'ente convenuto una qualsivoglia responsabilità per i danni riportati dall'attrice.

La fattispecie oggetto della presente controversia va ricondotta all'ambito applicativo dell'art. 2051 del codice civile, che disciplina il danno cagionato da cose in custodia, e dispone che ciascuno è responsabile del danno delle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

L'art. 2051 c.c., dunque, non prevede una responsabilità aquiliana, ovvero non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l'evento dannoso, bensì stabilisce una responsabilità oggettiva, che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall'ordinaria diligenza del custode.

La responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c. quindi presuppone la mera esistenza del nesso causale tra la cosa e il danno. La stessa può essere esclusa solo dalla prova del fortuito, nel quale

può rientrare anche la condotta della stessa vittima ma, nella valutazione dell'apporto causale da quest'ultima fornito alla produzione dell'evento, il giudice deve tener conto della natura della cosa e delle modalità che, in concreto e normalmente, ne caratterizzano la fruizione.

Devesi evidenziare, ad ogni buon conto, che la responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone, in primo luogo, la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa, consistente in una relazione di fatto tra soggetto e cosa stessa, tale da consentire il potere di controllo, di eliminazione delle situazioni di pericolo che siano insorte e di esclusione dei terzi dal contatto con la cosa medesima.

Incombe, comunque, sul danneggiato provare il nesso eziologico fra la cosa custodita ed il danno, in termini di conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa. Tale specifico onere probatorio, va sottolineato, a pena di rimanere assorbito dalla prova dell'esistenza del danno, non può, tuttavia, risolversi nella mera dimostrazione dell'esistenza di quest'ultimo, soprattutto allorquando la situazione dannosa sia caratterizzata dall'interazione fra un bene inerte e l'azione dinamica del danneggiato.

Deriva, per l'effetto, da dette considerazioni che l'onere probatorio in questione, per essere assolto, implica, comunque, la compiuta deduzione della dinamica materiale dell'evento e l'effettiva prova, anche presuntiva, della dinamica medesima.

È indubbio, peraltro, come si è detto, che detto nesso sia escluso allorquando l'evento sia imputabile al caso fortuito, inteso quale fattore idoneo ad interrompere il rapporto eziologico e comprensivo del fatto del terzo e del danneggiato medesimo (vedasi Cass. sez. III, 19.5.2011, n. 11016, vedasi Cass. sez. III, 20.1.2014, n. 999, vedasi Trib. Trento 8.11.2013).

A tal riguardo sussiste il cosiddetto "fortuito autonomo", allorquando un fattore esterno alla cosa, interferendo nella situazione, abbia di per sé prodotto l'evento, mentre sussiste il cosiddetto "fortuito incidente", comunque tale da escludere il nesso causale, allorquando la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto eccezionale ed imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o dello stesso danneggiato (Cass. sez. III, n. 2563 del 6.2.2007).

In forza di tali premesse, la giurisprudenza, ha dunque affermato, in particolare anche in tema di strade, che allorquando si accerti la concreta possibilità per l'utente di percepire e prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo, si da poter superare la stessa con normali cautele, il comportamento della vittima deve essere attentamente valutato ed assume rilevanza crescente fino ad interrompere il nesso causale.

Invero, il danneggiato che agisce per il risarcimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la peculiare fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente,

una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica.

Con particolare riferimento alle strade comunali, la responsabilità civile della P.A. ai sensi dell'art. 2051 c.c. opera anche in relazione a tali strade e, trattandosi di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, spetta all'Ente locale fornire la prova liberatoria dimostrando che il danno non è stato causato dalla cosa ma dal caso fortuito.

Ebbene, nel caso di specie non risulta dedotto né provato, da parte del Comune convenuto, alcun caso fortuito idoneo a interrompere la serie causale che ha determinato il verificarsi dell'evento lesivo, non potendosi affermare che la condotta della danneggiata sia stata incauta e non improntata a quei canoni di accortezza e cautela richiesti nell'utilizzo del suolo pubblico.

La difesa del Comune sostiene che il tombino nel quale è precipitata l'attrice non era stato lasciato aperto a causa di una negligenza dell'amministrazione, ma si era sollevato e spostato a causa delle forti piogge: tale dinamica risulterebbe confermata da quanto riscontrato dai Carabinieri intervenuti sul posto e descritta nella annotazione allegata in atti, nonché dal teste (...), il quale all'udienza del 20 settembre 2017 ha dichiarato quanto segue: "preciso che io abito a circa 10 metro di distanza dal tombino di cui si tratta. Aggiungo che in occasione di forti piogge il coperchio del predetto tombino saltava per aria ed era portato via dalle acque fuoriuscenti dal tombino stesso (...)".

Nondimeno, il fatto che il tombino sia stato scoperto dalla pioggia torrenziale non integra gli estremi del caso fortuito, ed è invero indicativa di un cattivo stato di manutenzione delle strade senz'altro imputabile al Comune, a maggior ragione laddove si consideri che, come riferito dal teste, accadeva con una certa frequenza che il coperchio del tombino saltasse in caso di maltempo.

Del resto, ad abundantiam, è possibile affermare che il tombino in questione, nello stato in cui si trovava al momento del passaggio dell'attrice, rappresentava una vera e propria insidia, non visibile ed in alcun modo prevedibile: a tal riguardo, il teste (...) ha riferito che la buca non era in alcun modo segnalata e che, pur non ricordando se vi fosse illuminazione pubblica, la strada era comunque piuttosto buia e la pavimentazione era parimenti scura.

Ne deriva l'affermazione del diritto della danneggiata a veder risarcito il danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto, dovendosi considerare quest'ultimo quale categoria generale e unitaria, non suddivisibile in sottocategorie, comprensiva del danno all'integrità psicofisica e di tutti i pregiudizi non direttamente incidenti su fonti di reddito del soggetto leso o comunque non connotati da rilevanza economica ma comunque idonei ad alterare capacità, abitudini e aspetti relazionali dello stesso costringendolo a scelte di vita diverse.

Ebbene, il ctu nominato ha quantificato in misura pari al 4% il danno non patrimoniale da lesione permanente dell'integrità psico-fisica subito dall'attrice (che per comodità definitoria verrà nel prosieguo chiamato "danno biologico permanente", pur nella consapevolezza che quest'ultimo non costituisce un'autonoma categoria di danno, ma solo la sintesi terminologica di alcuni dei possibili pregiudizi che concorrono a formare il danno non patrimoniale); la danneggiata, inoltre, ha subito una inabilità temporanea, assoluta e relativa, quantificabile come segue:

- totale al 100% è pari a 20(venti) giorni - parziale al 75% è pari a 20(venti) giorni. - parziale al 50% è pari a 20(venti) giorni.

Per la liquidazione dei danni di lieve entità (c.d. micropermanenti) trovano applicazione i criteri stabiliti dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (cfr. Tribunale Milano, sez. X, 17/04/2014, n. 5210 "Il danno non patrimoniale correlato a lesioni di lieve entità, non derivanti dalla circolazione stradale, deve essere liquidato, in via equitativa, facendo riferimento ai criteri indicati dal legislatore per le invalidità micropermanenti di cui all'art. 139 D.Lgs. n. 209/2005, cui rinvia ora anche la L. n. 189/2012 in tema di responsabilità sanitaria, non potendo ritenersi ammissibile, alla luce del principio costituzionale di uguaglianza, una quantificazione del danno differenziata a seconda del fatto generatore del pregiudizio all'integrità psicofisica").

A tal proposito, deve rammentarsi che le micropermanenti (o lesioni di lieve entità) sono quelle lesioni subite dalla persona in conseguenza di un sinistro stradale o di altra natura che comportano un'invalidità permanente tra uno e nove punti percentuali (superati i quali si ricade nell'ambito delle "macropermanenti"), determinando il diritto al risarcimento del danno biologico, ovvero della "lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito" (art. 139, comma 2, d. lgs. n. 209/2005).

Applicando le tabelle di cui all'art. 139 del D.Lgs. 209/2005, come aggiornate dal D.M. relativo all'anno 2013 (anno in cui si è verificato il sinistro), tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca dell'evento dannoso (72 anni) e delle valutazioni espresse dal CTU, il complessivo danno non patrimoniale subito dalla (...) deve essere quantificato in complessivi Euro 4.920,52 di cui: Euro 2079,00 per invalidità temporanea; Euro 2841,52 per postumi permanenti.

Al danno così liquidato non può essere applicata alcuna personalizzazione, in quanto "la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione - da parte del giudice - di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose "comuni" - ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe - non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento" (Cassazione, 27 maggio 2019 n. 14364).

Nella vicenda che qui ci occupa, parte attrice non ha dimostrato che dal sinistro siano derivate conseguenze dannose ulteriori rispetto a quelle c.d. comuni, che si verificano secondo l'id quod plerumque accidit, sicché non potrà essere applicata alcuna personalizzazione del danno.

A tale importo, da rivalutarsi all'attualità, devono essere sommati gli interessi: al riguardo, deve precisarsi che in materia di inadempimento contrattuale l'obbligazione di risarcimento del danno costituisce debito di valore, in quanto è diretta a reintegrare il patrimonio del danneggiato, sicché resta sottratta al principio nominalistico e deve essere quantificata dal giudice tenendo conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino al momento della liquidazione.

Va pertanto riconosciuto il cumulo tra la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa. Trattasi, dunque, di due misure compatibili tra loro per cui, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono corrispondersi gli interessi; siffatti interessi, tuttavia, vanno applicati non sulla somma interamente rivalutata ma, in applicazione dei principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite 17 febbraio 1995 n. 1712, sulla somma come annualmente rivalutata secondo indici Istat.

In tal modo si ottiene un importo di Euro 5280,12, cui deve essere sommato l'importo di Euro 40,00 a titolo di rimborso spese.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, parte convenuta deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'appellante, liquidate come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, avendo riguardo al valore del decisum, secondo i valori medi riferibili allo scaglione da Euro 5.201,00 fino a Euro 26.000,00, con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e conclusionale.

Parimenti le spese di CTU devono essere poste a carico del Comune di Giulianova, nella misura liquidata con decreto del 29 marzo 2021.

Deve, invece, essere rigettata la domanda di parte attrice opponente di condanna nei confronti dell'opposto ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non potendosi ravvisare - anche in assenza di una specifica prova in tal senso fornita dall'attore opponente - nel comportamento processuale del convenuto, gli estremi della colpa grave o della mala fede.

P.Q.M.

il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Unico dott.ssa Mariangela Mastro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da De.Gi., così provvede:

1)accoglie la domanda e per l'effetto condanna il Comune di Giulianova al pagamento, in favore degli attori, di Euro Euro 5.280,12 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo, ed Euro 40,00 per spese, oltre interessi al tasso legale dal di del sinistro al saldo;

2)condanna il Comune di Giulianova al pagamento delle spese legali sostenute da parte attrice, liquidate in Euro 4.835,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, ed Euro 237,00 per spese vive;

3)rigetta ogni altra domanda.

Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.

Così deciso in Teramo il 21 maggio 2021.

Depositata in Cancelleria il 25 maggio 2021.